

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE
TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II E DELLA UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Iscritto all'albo Fondi Pensione COVIP
sezione speciale I Fondi Preesistenti n. 1423
C.F. 95007180631

STATUTO E REGOLAMENTO

Modificato con verbale dell'Assemblea
Straordinaria del 16 gennaio 2025 a rogito
notaio Paolo Guida, Repertorio n. 37530 -
Raccolta n. 17661.

Gennaio 2025

Allegato B)
alla Raccolta n° 17661

Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico e Amministrativo
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli


Statuto e Regolamento


PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO.....	4
ART. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti	4
ART. 2 - Forma Giuridica.....	4
ART. 3 - Scopo.....	4
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	5
ART. 4 - Regime del Fondo.....	5
ART. 5 - Destinatari e tipologia di adesione.....	5
ART. 6 - Scelte di investimento.....	5
ART. 7 - Spese.....	5
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI.....	6
ART. 8 - Contribuzione.....	6
ART. 9 - Determinazione della posizione individuale	7
ART. 10 - Prestazioni pensionistiche.....	7
ART. 11 - Erogazione della rendita.....	9
ART. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	9
ART. 13 - Anticipazioni.....	10
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI.....	11
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....	11
ART. 14 - Organi del Fondo.....	11
ART. 15 - Assemblea dei Delegati degli aderenti - Criteri di costituzione e composizione.....	11
Art. 16 - Assemblea dei Delegati degli aderenti - Attribuzioni	12
Art. 17 - Assemblea dei Delegati degli aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni.....	12
Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione.....	14
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	14
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni	15
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità.....	17
Art. 22 - Presidente.....	18



Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	18
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni	19
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento	20
Art. 26 - Direttore generale del Fondo	21
Art. 27 - Funzioni fondamentali	21
B) Gestione Amministrativa e Contabile	22
ART. 28 - Incarichi di gestione	22
ART. 29 - Conflitti di interesse	22
ART. 30 - Gestione amministrativa	22
ART. 31 - Sistema di contabilità	23
ART. 32 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio	23
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI	23
ART. 33 - Modalità di adesione	23
ART. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	24
ART. 35 - Comunicazioni e reclami	24
ART. 36 - Clausola compromissoria	25
PARTE VI - NORME FINALI	25
ART. 37 - Modifiche dello Statuto	25
ART. 38 - Cause di scioglimento del Fondo Pensione e modalità di liquidazione del patrimonio	26
ART. 39 - Rinvio	26
Regolamento	27
Art. 1	27
Prima Parte	27
Art. 3	27
Art. 4	27
Art. 5	27
Art. 6	27
Art. 7	28
Art. 8	28
Art. 9	28
Art. 10	28
Seconda Parte	29
Regolamento Elettorale	29
Art. 1 - Indizione delle Elezioni	29
Art. 2- Elettorato Attivo e Passivo	29

Art. 3 - Commissione Elettorale - Composizione e nomina	29
Art. 4 - Commissione Elettorale - Attribuzioni.....	30
Art. 5 - Liste.....	31
Art. 6 - Numero dei componenti dell'Assemblea dei Delegati degli aderenti	31
Art. 7 - Procedura elettorale.....	31
Art. 8 - Operazioni di scrutinio.....	32
Art. 9 - Compiti e Funzioni.....	32
Art. 10 - Cessazione dei Delegati.....	32





PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. È costituito il Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (di seguito denominato "Fondo"), già costituito come "Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli" e prima come "Fondo di Previdenza ed Assistenza Integrativa del Personale Docente Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II" in attuazione della delibera dell'11.11.1991 n. 20 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito "Fonte Istitutiva").
2. La durata del Fondo è a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Napoli, al Corso Umberto I, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensione@pec.unina.it.

ART. 2 - Forma Giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 c.c. ed è iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito "COVIP") con il numero 1423.

ART. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico. A tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'interesse esclusivo degli aderenti, nonché all'erogazione delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ
DI INVESTIMENTO

ART. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5 - Destinatari e tipologia di adesione

1. E' destinatario del Fondo il personale docente tecnico ed amministrativo in qualità di dipendente della Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
2. L'iscrizione al Fondo è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 33.
3. Ai fini della convocazione dell'assemblea dei delegati e di ogni altra comunicazione del Fondo, gli iscritti, con espressa comunicazione scritta, possono eleggere domicilio presso l'Università dove prestano servizio oppure presso altro domicilio elettivamente prescelto.

ART. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo realizza le proprie finalità previdenziali nei modi previsti dalle norme di legge in vigore, mediante polizze assicurative. A tal fine il Fondo stipula una convenzione con imprese assicurative di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche, secondo le istruzioni sul processo di selezione dei gestori emanate dalla COVIP e le disposizioni di cui ai D. Lgs. 252/2005 per il rispetto dei criteri definiti dalla COVIP.
2. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo di investimento.

ART. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1 direttamente a carico dell'Aderente e della relativa Università di appartenenza in modo paritario, e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
 - a.2 indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del premio versato e del patrimonio gestito dalla compagnia di assicurazione;
 - b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;
 - c) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (di seguito RITA)

<p>dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi come definiti in sede di convenzione assicurativa.</p>
<p>2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica in Nota informativa.</p>
<p>3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.</p>

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

<p>ART. 8 - Contribuzione</p>
<p>1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e di eventuali contributi a carico del datore di lavoro.</p>
<p>2. I contributi a carico dei lavoratori aderenti sono stabiliti nella misura minima dell'uno per cento degli elementi fissi e continuativi della retribuzione da lavoro dipendente, escluse indennità annue e tredicesima mensilità, assunti al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge.</p>
<p>3. Ferma restando la misura minima di cui al comma precedente, riportata nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.</p>
<p>4. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.</p>
<p>5. Gli aderenti in aspettativa non retribuita nei casi previsti dai contratti di lavoro e dalla Legge nonché gli aderenti comandati presso altre amministrazioni possono comunque versare al Fondo la contribuzione in misura liberamente determinata personalmente oppure per il tramite dell'amministrazione che provvede alla liquidazione degli emolumenti stipendiali.</p>
<p>6. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.</p>
<p>7. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo dei danni da mancato adempimento contributivo comprese eventuali spese sostenute per il recupero.</p>

8. Spetta al Consiglio di Amministrazione, previa informazione ai delegati degli iscritti stabilire, annualmente, la quota di contribuzione diretta a far fronte agli oneri di gestione, anche di natura fiscale, e di funzionamento del Fondo.

ART. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Le prestazioni assicurative sono rivalutate ogni anno, alla ricorrenza annua e della data di effetto della polizza di assicurazione collettiva, regolata da Convenzione stipulata con una compagnia assicuratrice, in funzione del rendimento della gestione, come previsto dalla clausola di rivalutazione, con garanzia di rendimento minimo comunque non negativo.
3. Ai sensi della normativa applicabile in materia, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

ART. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il Fondo opera esclusivamente le seguenti prestazioni:
 - a) pensione complementare di vecchiaia;
 - b) pensione complementare di anzianità.
2. L'Aderente matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 6 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
3. L'aderente matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età



<p>anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.</p>
<p>5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.</p>
<p>6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.</p>
<p>7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.</p>
<p>8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.</p>
<p>9. L'aderente, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore dell'aderente risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.</p>
<p>10. Le presenti norme si applicano anche agli aderenti la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il fondo di provenienza.</p>
<p>11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.</p>
<p>12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatori.</p>
<p>13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.</p>

ART. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

ART. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'Aderente nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche conserva la titolarità giuridica della propria posizione.
2. L'Aderente dovrà presentare apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:
 - a) riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
 - b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il Fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione (di cui all'art. 3, comma 2, lettera a).

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo l'aderente che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a tre anni potrà trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare.
5. In caso di morte dell'Aderente prima del pensionamento, ovvero nel corso dell'erogazione della RITA, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'Aderente deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'Aderente. In mancanza anche di disposizioni dell'Aderente la posizione resta acquisita dal Fondo.
6. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
8. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli documentato con atto notarile o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1 lettera c) del Dlgs. 124/93.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
4. Il Fondo concede ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

5. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
6. Le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI


A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ART. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei Delegati degli aderenti;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale.

ART. 15 - Assemblea dei Delegati degli aderenti - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è costituita dai Delegati eletti dagli aderenti, con le modalità disciplinate dal Regolamento elettorale, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento elettorale costituisce parte integrante del presente Statuto.
2. Verrà eletto un delegato ogni 100 iscritti aventi diritto al voto.
3. I delegati durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
4. Nessun compenso è dovuto ai Delegati.
5. Ogni componente ha diritto a un voto in Assemblea fatta salva la rappresentanza di cui all'art. 17.
6. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica per il periodo residuo il soggetto risultante dalle procedure previste dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua proclamazione.



Art. 16 - Assemblea dei Delegati degli aderenti - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto in conformità alle norme del presente Statuto ed alle disposizioni della COVIP nonché alle disposizioni di legge vigenti;
 - b) approva il bilancio preventivo e sue eventuali rimodulazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
 - d) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - e) elegge i componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal successivo art. 23;
 - f) determina il compenso dei componenti il Collegio Sindacale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - g) promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale;
 - h) revoca i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio Sindacale;
 - i) delibera su ogni altra questione, non riservata all'assemblea riunita in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. L'assemblea straordinaria:
 - a) modifica lo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
 - b) delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo art. 38.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati degli aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta inviata a ciascun componente contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o via fax o via posta elettronica certificata da inviarsi almeno 1 giorno prima della data fissata per la riunione.
3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno la metà dei Delegati oppure la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea ordinaria risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Quando è convocata in seduta straordinaria, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a), l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Quando è convocata in seduta straordinaria, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. b), l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può mediante delega scritta farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato della stessa componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla normativa vigente.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
9. Il presidente dell'Assemblea designa un segretario ed eventualmente due scrutatori; spetta al presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.
10. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all'art. 16, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario che lo redige.
11. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art. 16, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.
12. È ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni l'Assemblea dei Delegati si intende riunita nel luogo in cui si trova il presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario



della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 4 componenti, di cui 2 eletti dall'Assemblea dei Delegati degli aderenti in rappresentanza dei lavoratori iscritti al fondo, 1 nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e 1 dal Rettore della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
2. Gli esponenti di nomina elettiva sono designati dall'Assemblea dei Delegati con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti, su singole candidature.
3. Gli esponenti nominati dai Rettori delle Università sono nominati con decreto rettorale, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente o, in sua mancanza, del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, su richiesta del Direttore generale del Fondo. La richiesta deve essere prodotta in forma scritta e con data certa con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'assemblea che elegge gli esponenti dei lavoratori. I Rettori devono provvedere alla decretazione in tempo utile per l'assemblea che elegge gli esponenti dei lavoratori.
4. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
7. Gli Amministratori durano in carica per massimo 3 esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tra quelli eletti dagli aderenti per gli stessi si procederà a nuove elezioni.
2. Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tra quelli nominati dalle Università, i competenti Rettori provvederanno alla nuova o alle nuove nomine, su richiesta promossa per iscritto e con data certa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi la richiesta è promossa, sempre in forma scritta e con data certa, dal Direttore generale del Fondo.

3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio Sindacale, il quale provvede anche ad avanzare tempestivamente la richiesta ai Rettori delle nomine degli Amministratori che li rappresentano. I Rettori provvedono alla decretazione in tempo utile per l'Assemblea dei Delegati che nomina i nuovi amministratori. Il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sulla base della componente, lavoratori o datori di lavoro, di cui sono espressione.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio:

- a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo del Fondo) comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale);
- b) delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- c) definisce i piani d'emergenza;
- d) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- e) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- g) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna, e ove prevista e rilevante, relativa all'attività attuariale;
- h) definisce la politica di remunerazione;
- i) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- j) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- k) delibera la valutazione interna del rischio;
- l) individua le linee di indirizzo della gestione e della relativa politica di investimento;
- m) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
- n) valuta i risultati ottenuti, mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;



- o) propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio Sindacale;
- p) delibera e notifica alle Università partecipanti la previsione di spesa annuale in conformità alle statuizioni dell'art. 8 comma 2 del Regolamento;
- q) delibera la misura dei contributi diretti a far fronte agli oneri di gestione del Fondo;
- r) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo ed il bilancio preventivo, accompagnato da apposita relazione, secondo la normativa vigente e le disposizioni della COVIP;
- s) delibera i regolamenti e la Nota Informativa, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla COVIP;
- t) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;
- u) individua le compagnie di assicurazione cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, e stipula le relative convenzioni;
- v) nomina il Direttore generale del Fondo, stabilendone i poteri e le facoltà e fissandone natura e tipo di rapporto, compiti ed emolumenti;
- w) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- x) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neo eletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, nei limiti e secondo i poteri previsti al riguardo dal regolamento elettorale;
- y) può conferire deleghe a propri componenti e al Direttore generale del Fondo, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- z) apporta allo Statuto le opportune modifiche in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- aa) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo;
- bb) predispone le norme operative relative alle sanzioni applicabili sul ritardato versamento del Fondo e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;
- cc) predispone e delibera i regolamenti procedurali ritenuti opportuni per l'amministrazione del fondo;
- dd) ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- ee) predispone le norme operative relative alle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;

ff) svolge ogni altra funzione attribuita allo stesso dalla legge e dal presente statuto;

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento ovvero a mezzo telegramma o telefax, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio sindacale almeno 3 giorni prima della data della riunione.
3. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 1 giorno prima della data fissata per la riunione.
4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza del cinquanta per cento dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essa direttamente applicabile.



10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sempre l'amministratore nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in quanto Parte Istitutrice. Il Vicepresidente è sempre l'amministratore nominato dal Rettore della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitegli agisce direttamente o per delega.
3. Il Presidente in particolare:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) tiene i rapporti con la COVIP e con le Parti Istitutrici;
 - d) cura la trasmissione alla COVIP di ogni variazione della fonte istitutiva, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
 - e) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) ha accesso al Protocollo Digitale di Ateneo con poteri di consultazione, protocollazione e decretazione per l'unità organizzativa del Fondo. Tale funzione è prerogativa esclusiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo in quanto nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Tale prerogativa non può essere delegata in nessun caso a terzi. Possono regolarmente utilizzare il Protocollo Digitale, nei limiti delle abilitazioni concesse, i dipendenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II il cui ordine di servizio preveda lo svolgimento di attività a favore del Fondo e che siano al contempo qualificati come unità protocolliste del Fondo.
4. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vicepresidente, i Rettori interessati alle nomine devono provvedere entro 15 giorni successivi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
6. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti. Di essi due componenti effettivi ed un supplente sono eletti in rappresentanza dei lavoratori dall'Assemblea dei Delegati;

due componenti effettivi ed un supplente sono nominati in rappresentanza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

2. Gli esponenti del Collegio dei Sindaci, componenti effettivi e supplente, espressione dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea dei Delegati degli aderenti con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei voti, su singole candidature.

3. Gli esponenti del Collegio dei Sindaci, componenti effettivi e supplente, espressione delle Università partecipanti sono nominati con decreto rettorale, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente o in sua mancanza del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, su richiesta del Direttore generale del Fondo. La richiesta deve essere prodotta in forma scritta e con data certa con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'assemblea che elegge gli esponenti dell'organo di controllo eletti dai lavoratori. I Rettori devono provvedere alla decretazione in tempo utile per l'assemblea che elegge gli esponenti dell'organo di controllo dei lavoratori.

4. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è sempre eletto dall'Assemblea dei Delegati degli aderenti. L'elezione avviene immediatamente dopo la proclamazione degli esponenti eletti dall'Assemblea dei Delegati e degli esponenti nominati con proprio decreto dai Rettori, nella medesima assemblea, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei voti, su singole candidature.

5. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

6. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

7. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

8. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rispettivamente riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.



2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento
1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce regolarmente almeno con cadenza trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio, mediante lettera raccomandata a.r. o fax ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento.
3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Sindaci si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio dei Sindaci si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del

loro ufficio.


8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale del Fondo

1. Il Direttore generale del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione del Fondo.
2. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
5. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui sopra, il Direttore generale del Fondo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svolgendo le funzioni di Segretario.
6. L'organo di amministrazione provvede mediante le deliberazioni sull'assetto organizzativo ed eventuali ulteriori delibere a specificare le attribuzioni funzionali attribuite al Direttore generale del Fondo.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.



3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) Gestione Amministrativa e Contabile

ART. 28 - Incarichi di gestione

1. La gestione delle risorse del Fondo è di tipo assicurativa ed è affidata a imprese di cui al D. Lgs. 209/2005 individuate ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui al comma 1 del precedente art. 6.

2. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

3. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

ART. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

ART. 30 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

ART. 31 - Sistema di contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Le scritture contabili, e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

ART. 32 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.


PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 33 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.



4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e delle Università i cui dipendenti sono i destinatari del Fondo, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che eventualmente effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e

presentare reclami, in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

ART. 36 - Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie tra gli aderenti e il Fondo saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri nominati ogni triennio, secondo la medesima cadenza temporale stabilita per l'organo di amministrazione e quello di vigilanza. Di essi, due sono nominati, con decreto, tra i professori di ruolo di discipline giuridiche, rispettivamente nell'ateneo di riferimento, dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Rettore dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e uno viene eletto dall'Assemblea dei Delegati degli aderenti, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti, su singole candidature, e dovrà essere in possesso di laurea quadriennale o laurea magistrale ovvero titolo equipollente in discipline giuridiche.
2. Gli esponenti nominati dai Rettori delle Università sono nominati su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, su richiesta del Direttore generale del Fondo. La richiesta deve essere prodotta in forma scritta e con data certa con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'assemblea che elegge gli esponenti dei lavoratori. I Rettori devono provvedere alla decretazione in tempo utile per l'assemblea dei Delegati che elegge gli arbitri di sua pertinenza.
3. Il Collegio sarà presieduto dal membro più anziano di età. Con uguale cadenza e con medesime modalità, sono designati due Supplenti che sostituiscono gli arbitri effettivi nelle decisioni su controversie a ragione di incompatibilità o di impedimento.
4. Il Collegio giudica secondo diritto, senza formalità e il suo lodo sarà inappellabile.

PARTE VI - NORME FINALI

ART. 37 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e sono trasmesse alla COVIP e alle Università partecipanti.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto e al Regolamento del Fondo le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.



3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP nonché alle Università partecipanti.

ART. 38 - Cause di scioglimento del Fondo Pensione e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

4. In caso di scioglimento del Fondo si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

5. Gli altri iscritti possono avvalersi delle disposizioni relative a:
a) trasferimento ad altro fondo pensione;
b) riscatto della posizione individuale.

ART. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle normativa tempo per tempo vigente, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle fonti istitutive di cui all'art. 1 e al Regolamento di attuazione.

Regolamento

Art. 1

1. Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante dello Statuto, sostituisce il Regolamento precedentemente emanato per disciplinare le modalità applicative del Fondo di cui all'art. 1 dello Statuto e consta di una prima parte, contenente la disciplina generale, e di una seconda parte, dedicata alla regolamentazione dell'elezione dell'assemblea dei Delegati.

Prima Parte

Art. 2

1. Il Fondo eroga trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Art. 3

1. Fino a diversa deliberazione, la gestione delle prestazioni previdenziali del Fondo sarà realizzata in forma assicurativa; la costituzione delle prestazioni pensionistiche sarà ispirata al principio della capitalizzazione individuale.

Art. 4


1. La gestione delle prestazioni del Fondo è realizzata, tramite Convenzione assicurativa, da un soggetto specializzato del settore come previsto all'art. 6 comma 1 dello Statuto.

Art. 5

1. L'iscrizione al Fondo è volontaria.
2. Il lavoratore preso atto delle norme statutarie e delle finalità sociali e previdenziali del Fondo presenta istanza di adesione fornendo i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, data di assunzione in servizio o di nomina, domicilio, secondo il dettato statutario di cui all'art. 33 e le statuizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
3. Il Fondo inoltra successivamente l'istanza all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore per l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
4. In caso di variazione della posizione del singolo dipendente il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo cui deve essere inoltrata la relativa documentazione.

Art. 6

1. I lavoratori in possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione pensionistica complementare (pensionamento di vecchiaia o di anzianità), e i lavoratori che chiedono il trasferimento o il riscatto della polizza dovranno trasmetterne



istanza al Fondo.

2. La richiesta deve essere inoltrata successivamente al momento in cui il diritto alla prestazione e deve essere evasa entro i successivi 6 mesi.

3. Tutte le prestazioni erogate dal Fondo, già liquidate e non riscosse entro dieci anni, sono prescritte a favore del Fondo ed incamerate quali entrate del Fondo stesso.

Art. 7

1. Il Fondo finanzia i trattamenti previdenziali mediante i contributi versati dagli iscritti nonché dagli eventuali contributi versati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Art. 8

1. Le spese di gestione del Fondo sono ripartite pariteticamente tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli che forniscono altresì locali e personale per la gestione amministrativa del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione previa informazione ai Delegati può stabilire per far fronte alle predette spese una quota di partecipazione a carico degli iscritti in misura fissata annualmente ed in ragione dei servizi richiesti.

Art. 9

1. I diritti derivanti agli iscritti dall'adesione al Fondo non possono essere oggetto di cessione, di pegno o di ogni altra forma di gravame.

Art. 10

1. Il Fondo tiene e conserva:

- il libro aderenti;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Delegati;
- tutti i documenti contabili, amministrativi e fiscali.

2. L'importo dei contributi viene versato al Fondo a cura del datore di lavoro, sia per le quote a carico del dipendente, sia per quelle, eventuali, a carico del datore di lavoro, rispettivamente evidenziate.

3. Eventuali altre entrate del Fondo, derivanti anche da contributi versati dagli iscritti per concorrere alle spese di gestione del Fondo stesso, sono accreditate su un apposito conto indicato dal Consiglio di Amministrazione e le relative risultanze sono evidenziate in bilancio.

Seconda Parte

Regolamento Elettorale

Art. 1 - Indizione delle Elezioni


1. Le votazioni per la costituzione dell'Assemblea dei Delegati degli aderenti avvengono su base elettiva a scrutinio segreto su liste di candidati.
2. Entro il 30 gennaio dell'anno in cui terminano il mandato i Delegati in carica, il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera indice le elezioni dei Delegati degli aderenti. Tale delibera è notificata con data certa per i successivi adempimenti al Rettore e al Direttore generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nonché agli Uffici Procedure Elettorali dei richiamati atenei.
3. La delibera deve contenere:
 - a) l'indizione delle elezioni;
 - b) l'indicazione del numero alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui sono indette le elezioni;
 - c) l'indicazione che le operazioni elettorali si devono concludere in ogni caso non oltre il 30 marzo dell'anno in cui sono indette le elezioni;
 - d) la nomina della Commissione Elettorale composta ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2- Elettorato Attivo e Passivo

1. Godono di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti al Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione delle elezioni come rilevato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di cui all'art. 1 del presente Regolamento Elettorale.

Art. 3 - Commissione Elettorale - Composizione e nomina

1. La Commissione Elettorale è composta da tre membri. Ne fanno parte sempre il Capo dell'Ufficio delle Procedure Elettorali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Capo ufficio dell'Ufficio Elettorale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e da un terzo componente che assume il ruolo di Presidente.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale è sempre un Dirigente oppure un Docente designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II oppure dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, secondo un principio di turnazione.
3. Il Rettore cui compete la designazione, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo in sua mancanza del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, su richiesta del Direttore generale del Fondo, provvede alla individuazione del Presidente della Commissione Elettorale in tempo utile per la deliberazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento Elettorale.



Art. 4 - Commissione Elettorale - Attribuzioni

1. I compiti della Commissione Elettorale sono i seguenti:
 - a) stabilisce entro 15 giorni dal proprio insediamento i termini per la presentazione delle liste. Le elezioni si dovranno tenere entro 20 giorni dalla presentazione delle liste;
 - b) raccoglie nel termine stabilito le candidature, dichiarandone in calce il giorno e l'ora della presentazione;
 - c) dichiara la regolarità della presentazione delle liste;
 - d) provvede all'affissione delle candidature, assicurandone la pubblicità più idonea, almeno 8 giorni prima delle votazioni;
 - e) stabilisce, previo accordo con le amministrazioni interessate, l'inizio delle operazioni di voto e il termine delle stesse, garantendo, al fine di consentire l'esercizio del voto al personale operante su più turni, l'apertura dei seggi elettorali anche per più giorni;
 - f) costituisce ed insedia i seggi elettorali in numero idoneo per consentire l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto
 - g) predispone il materiale necessario per le votazioni;
 - h) nomina un Presidente e due Scrutatori per ogni seggio elettorale, scelti dalla Commissione Elettorale, tra gli iscritti al Fondo in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, proporzionalmente rispetto al numero degli iscritti;
 - i) mette a disposizione dei presentatori delle liste l'elenco completo degli aventi diritto al voto;
 - j) presiede ed assicura la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
 - k) ripartisce i seggi sulla base dei quozienti elettorali. Il quoziente elettorale sarà determinato dividendo, per singolo collegio, il numero dei voti validi per il numero degli eligendi. Nel solo caso in cui non si raggiungano quozienti pieni, l'attribuzione avverrà al resto più alto. All'interno delle liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, in proporzione ai seggi attribuiti alla lista sulla base dei quozienti elettorali raggiunti. A parità di numero di preferenze, risulterà eletto il candidato più anziano di età anagrafica;
 - l) dichiara la validità delle elezioni e proclama gli eletti con pubblicazione degli esiti nella sezione procedure elettorali del sito web dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
 - m) trasmette i risultati delle elezioni al Consiglio di Amministrazione e al Direttore generale del Fondo.
 - n) dirime eventuali controversie e contestazioni: l'eventuale ricorso deve essere presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione Elettorale dovrà decidere entro 48 ore.
 - o) redige il verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. In tale verbale dovranno essere inserite anche le decisioni in ordine agli eventuali ricorsi. La copia dello stesso verbale e la copia dei

verbali di seggio dovranno essere messe a disposizione dei presentatori di liste e/o dei singoli candidati.

Art. 5 - Liste

1. Le liste per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati degli aderenti, composte da un numero di candidati aumentato di un 1/3 rispetto al numero dei seggi assegnati per il Collegio elettorale di riferimento, esibiscono almeno il 20% di candidati del genere meno rappresentato con arrotondamento, in caso di numero non pieno, al numero pieno superiore e sono presentate previa sottoscrizione di almeno 50 elettori secondo le modalità di cui all'art. 3.
2. Le liste possono essere contraddistinte da un motto.
3. Coloro che hanno presentato le liste non possono essere candidati.
4. In ordine all'elettorato attivo e passivo, gli elettori sono suddivisi in distinti collegi: il I Collegio è quello relativo agli iscritti in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. e il II Collegio è quello relativo agli iscritti in servizio presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. A ciascun collegio elettorale viene assegnato un numero di seggi nel rapporto 1/100 per gli aderenti aventi diritto al voto o resto superiore a 1/40.

Art. 6 - Numero dei componenti dell'Assemblea dei Delegati degli aderenti

1. Il numero dei componenti da eleggere è pari ad 1 delegato per ogni 100 iscritti aventi diritto al voto o resto superiore a 40.

Art. 7 - Procedura elettorale

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale o aziendale. Se sprovvisti di detto documento, dovranno essere conosciuti da almeno due componenti del seggio o da due iscritti nella lista elettorale del seggio; tale circostanza dovrà essere debitamente annotata nel verbale delle operazioni elettorali.
2. Nell'apposito elenco messo a disposizione dall'Amministrazione, in corrispondenza del cognome e del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto. Il voto dovrà essere segreto e diretto ed espresso a mezzo scheda unica firmata da almeno due componenti il seggio.
3. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione del residente o di altro componente il seggio elettorale.
4. Il voto si può esprimere indicando una lista, scrivendone il numero o il motto e/o scrivendo le preferenze interne alla stessa oppure indicando una singola candidatura scrivendone il cognome e il nome.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o oppure se presenta tracce di scrittura o analoghi

segni di individuazione.

6. E' consentito manifestare la preferenza fino ad un terzo dei candidati della lista votata.

7. Non è ammessa l'espressione di preferenze per più liste, o voto di lista e preferenza su altra lista, o voto di singolo candidato e preferenza di lista; ciò rende il voto nullo.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

1. In tutti i seggi elettorali, le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi elettorali.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio nel quale sono verbalizzate le eventuali contestazioni unitamente al materiale della votazione (schede elenchi, ecc.), alla Commissione Elettorale.

3. In caso di presenza di più seggi, la Commissione procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.

4. I verbali saranno consegnati con data certa e verbale di notifica al Direttore generale del Fondo che provvederà ad archivarli presso il Fondo.

Art. 9 - Compiti e Funzioni

1. I compiti, le funzioni e le prerogative dell'Assemblea dei Delegati degli aderenti sono quelli previsti dall'art. 16, comma 2, dello Statuto del Fondo Pensione del Personale Docente, tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Art. 10 - Cessazione dei Delegati

1. Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Delegati tra quelli eletti dagli aderenti su liste di candidati, per gli stessi si procederà allo scorrimento progressivo della corrispondente lista.

2. Qualora venissero a cessare, per qualsivoglia motivo, tutti i Delegati, devono essere indette d'urgenza nuove elezioni da parte del Consiglio di Amministrazione, da espletarsi nel più breve tempo possibile. In questa specifica ipotesi la cessazione dei Delegati ha effetto dal momento in cui l'assemblea è stata ricostituita.

La presente copia composta
di n° 40 fasciate è conforme
all'originale, regolarmente fir-
mato, e si rilascia oggi.

Napoli, 23 gennaio 2025

